267/2026
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80782** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalla sig.ra **XX** (c.f. omissis),

rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Bava (c.f. BVALRD96M23D969T),

contro

Inps, Istituto nazionale previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane (c.f. MNGFPP64T25F158Q).

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;

uditi all'udienza dell'8 luglio 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Leonardo Bava per la ricorrente e

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

l’avv. Andrea Botta, su delega dell’avv. Filippo Mangiapane, per l’Inps.

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso del 17 luglio 2025, la sig.ra XX, in considerazione del proprio *status* di familiare superstite di persona equiparata a vittima del dovere ai sensi dell’art. 1, commi 562 e segg., l. n. 266/2005, chiedeva di dichiarare che la propria pensione n. 13557396 Cat. IOCTPS era esente da Irpef ai sensi dell’art. 1, comma 211, l. n. 232/2016 e, conseguentemente, chiedeva di condannare l’Inps, quale sostituto di imposta, a disporre la cessazione delle ritenute fiscali alla fonte su tale pensione. Esponeva di essere titolare di due trattamenti pensionistici e, in particolare, di pensione privilegiata di reversibilità n. 16170253 cat. SOCTPS, già esente da Irpef, e della propria pensione diretta di invalidità n. 13557396 cat. IOCTPS. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 2, l. n. 232/2016 aveva chiesto all’Inps l’applicazione del beneficio fiscale dell’esenzione Irpef della pensione prevista per le vittime del terrorismo dall’art. 3, comma 2, l. n. 206/2004, esteso alla categoria delle vittime del dovere e ai loro familiari

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

superstiti dall'art. 1, comma 2, l. n. 232/2016, per la pensione n. 13557396 cat. IOCTP. L'Inps il 7 agosto 2024 rigettava l'istanza.

Affermata la giurisdizione contabile sulla questione e la competenza territoriale della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio stante la residenza in Svizzera della ricorrente, contestava l'erronea interpretazione restrittiva della norma di cui al messaggio Inps n. 1412/2017, secondo la quale il beneficio spetterebbe solo sui trattamenti pensionistici erogati a causa dello svolgersi di fatti ed eventi per i quali era certificato lo *status* di vittima del dovere o equiparato. Citava giurisprudenza di legittimità e contabile recante l'affermazione del diritto a tale beneficio in capo al pensionato vittima del dovere o superstite senza tali limitazioni.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Il 4 giugno 2026 si costituiva in giudizio l'Inps. Richiamava i contenuti della circolare del 30 aprile 2026 n. 51, relativa ai "benefici fiscali previsti dall'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i trattamenti pensionistici spettanti a favore delle vittime del dovere, dei soggetti equiparati alle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti" con la quale l'Istituto,

preso atto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità contrario alla citata tesi restrittiva e della conseguente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68 del 4 dicembre 2025, disponeva che "a decorrere dall'anno di imposta 2026 tutti i trattamenti pensionistici di prima liquidazione o quelli già liquidati dall'Inps, (…), spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, sono esentati dall'Irpef, nonché dalle addizionali regionali e comunali, anche se non correlati all'evento che ha dato luogo allo *status* di vittima del dovere o di equiparato a vittima del dovere". La circolare disponeva altresì l'applicazione di tale esenzione fiscale da parte dell'Istituto, in qualità di sostituto di imposta, per l'anno 2026, dal primo rateo di pensione utile in pagamento, prevedendo il successivo rimborso delle ritenute fiscali applicate sui ratei di pensione dal mese di gennaio 2026. Precisava infine che, per gli anni di imposta precedenti, i soggetti interessati devono presentare l'istanza di rimborso direttamente all'Agenzia delle Entrate.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Considerato tale nuovo orientamento, e quindi il riconoscimento dell'esenzione fiscale ai soggetti

interessati, l'Inps chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Infine, eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei scaduti e il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994 e dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Il 30 giugno 2026, a conferma del proprio assunto, la ricorrente depositava ulteriori sentenze di varie Sezioni regionali della Corte dei conti.

4. All'udienza dell'8 luglio 2026, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati, specificando ulteriormente quanto dedotto. L'avv. Bava ha insistito per la decisione, opponendosi ad un eventuale rinvio.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di affermazione del diritto all'applicazione al trattamento pensionistico della ricorrente, superstite di persona riconosciuta quale equiparata a vittima del dovere, del beneficio fiscale dell'esenzione dall'Irpef previsto dall'art. 1, comma 211, l. n. 232/2016.

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 211, l. n. 232/2016, "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi". Tale art. 3, comma 2, l. n. 206/2004 prevede l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) per le pensioni spettanti a coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice e ai loro familiari.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Come affermato dalla ormai pressoché consolidata giurisprudenza di legittimità e contabile, la lettera del citato art. 1, comma 211, l. n. 232/2016 estende i benefici "a tutti i trattamenti pensionistici, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il

riconoscimento dello *status* di vittima del dovere. Né alcun argomento in tal senso si ricava dalle norme regolative dei benefici estesi, in particolare dall'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004", essendo pacifico che "non vi sia un riferimento, ai fini dell'esenzione, al fatto che si tratti di pensione correlata al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello *status*" (Cass. civ., Sez. V, sent. n. 15023/2024; nello stesso senso, *ex multis*, Corte conti, Sez. I appello, sent. n. 39/2025; Sez. Lazio, sent. n. 494/2025; Sez. Liguria, sent. n. 48/2026).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Giova rilevare che, come evidenziato dall'Inps nella propria memoria di costituzione, sia l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, sia l'Inps stesso, con la circolare n. 51 del 30 aprile 2026, si sono uniformati agli espressi orientamenti giurisprudenziali, riconoscendo il diritto al beneficio in questione a tutti i trattamenti pensionistici di cui sono titolari i soggetti indicati dalle disposizioni in esame, indicando le modalità per dare esecuzione alla nuova interpretazione così adottata.

Alla luce delle esposte considerazioni, deve dunque essere accertato il diritto della ricorrente, quale superstite di persona equiparata a vittima del

dovere, all'esenzione dall'Irpef sul trattamento pensionistico in godimento, ai sensi dell'art. 1, comma 211, l. n. 232/2016.

Il mero riconoscimento della fondatezza della richiesta della ricorrente, in assenza del soddisfacimento effettivo del sotteso diritto, non consente tuttavia di pronunciare la cessazione della materia del contendere.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. La novità della questione, i diversi orientamenti giurisprudenziali registrati e il recente riconoscimento del diritto azionato nel presente giudizio da parte dell'Inps giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente all'esenzione dall'Irpef sul trattamento pensionistico in godimento n. 13557396 Cat. IOCTPS, ai sensi dell'art. 1, comma 211, l. n. 232/2016 e condanna l'Inps a porre fine alla relativa trattenuta.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio dell'8 luglio 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.07.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
13.07.2026 12:21:17
GMT+02:00